

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1993, n. 22

Adeguamento normativo della dirigenza e disposizioni urgenti in materia di personale

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Norme generali)

1. Nell'attesa dell'emanazione di una nuova normativa organica di riordino della struttura organizzativa regionale e di disciplina del personale dipendente, attuativa dei principi contenuti nella legge 23 ottobre 1992, n. 421, nonché del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono approvate le norme aventi carattere urgente di cui agli articoli seguenti, al fine di garantire il funzionamento amministrativo e la realizzazione di strumenti di omogeneizzazione dei trattamenti del personale con quello in atto presso le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli altri enti locali della regione.

Art. 2

(Modalità di nomina)

1. Al fine di assicurare l'attuazione urgente del programma di informatizzazione dei servizi dell'Amministrazione regionale ed in particolare di quelli del libro fondiario e del catasto, nonché di garantirne il coordinamento e la realizzazione operativa, i compiti relativi possono essere affidati dalla Giunta regionale a persona estranea all'Amministrazione, di riconosciuta esperienza ed elevata professionalità, in possesso di diploma di laurea in discipline attinenti alla natura dell'incarico, dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca previsto dalla vigente legislazione per l'accesso alla carriera direttiva, nonché dei requisiti generali prescritti per l'ammissione all'impiego presso la Regione, fatta eccezione per il limite di età.

2. Il dipendente di cui al comma 1 opera nell'ambito della Ripartizione V - Libro fondiario e Catasto e risponde direttamente al Dirigente della Ripartizione.

3. Il dipendente stesso è assunto dalla Giunta regionale mediante contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta alla scadenza per uguale periodo. L'assunzione è disposta previa selezione pubblica per titoli

ASSUNZIONE solo L.F. a.i.

e colloquio. Della selezione è dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. L'entità del compenso viene fissata dalla Giunta regionale in sede di stipulazione del contratto, tenuto conto della rilevanza e natura dell'incarico.

Art. 3

(Assunzione di personale dirigenziale)

1. Il comma 11 dell'articolo 24 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito dall'articolo 17 della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5, è sostituito dai seguenti:

«11. Al fine di assicurare l'applicazione del principio della proporzionale linguistica, nel rispetto dell'articolo 15 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, la nomina a dirigente può essere conferita dalla Giunta regionale per chiamata anche a persone estranee all'Amministrazione, di riconosciuta esperienza e capacità professionale, in possesso del diploma di laurea e dei requisiti generali prescritti per l'ammissione all'impiego presso la Regione, fatta eccezione per il limite di età.

11 bis. L'incarico di dirigente può essere altresì conferito a personale comandato da altre pubbliche amministrazioni, purché lo stesso rivesta, presso l'ente di appartenenza, una qualifica dirigenziale pari o funzione assimilabile a quella prevista dalla presente legge e sia inoltre in possesso di diploma di laurea. A detto personale spetta l'indennità di direzione prevista per l'incarico conferito.

11 ter. Le nomine di cui al comma 11 e gli incarichi di cui al comma 11 bis non possono comunque superare complessivamente il limite del trenta per cento dei posti di organico previsti per la qualifica di dirigente.

11 quater. Per le nomine di cui al comma 11 e gli incarichi di cui al comma 11 bis è richiesto il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, per l'accesso alla carriera direttiva.»

2. È abrogato il comma 3 bis dell'articolo 23 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, introdotto con l'articolo 22 della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5.

Art. 4

(Area negoziale per le qualifiche dirigenziali)

1. Al fine di avviare il graduale adeguamento ai principi contenuti nell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e di perseguire l'omogeneizzazione di trattamento dei dirigenti nei confronti di quelli delle Province autonome e degli altri enti locali operanti nel territorio regionale, il regime retributivo, compresi i trattamenti accessori, dei dirigenti della Regione è determinato una sola volta mediante accordo stipulato con i procedimenti di cui agli articoli 4

LEGGE REGIONALE
6 dicembre 1993, n. 22

e seguenti della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5. La delegazione sindacale è formata a tal fine dai sindacati rappresentativi dei dirigenti regionali; per la conclusione dell'accordo è necessario il consenso delle organizzazioni sindacali che rappresentino la maggioranza dei dirigenti iscritti alle organizzazioni stesse.

2. L'accordo di cui al comma 1 comprenderà altresì l'istituzione di una indennità di funzione connessa con l'effettivo esercizio delle funzioni dirigenziali, con la conseguente esclusione dei compensi per lavoro straordinario e degli istituti incentivanti. L'indennità sarà commisurata allo stipendio annuo lordo secondo appositi coefficienti varianti da 0,1 a 1.

3. L'indennità di funzione di cui al comma 2 decorre dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di recepimento dell'accordo.

Art. 5

(Indennità di funzione)

1. L'indennità di funzione di cui all'articolo 4 sostituisce, nei confronti del personale dirigenziale, l'indennità di direzione prevista dall'articolo 52 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito dall'articolo 36 della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5 e come modificato dall'articolo 17 della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5.

2. Al personale appartenente alla qualifica dirigenziale continua ad applicarsi l'integrazione del trattamento di quiescenza disciplinata dal comma 5 dell'articolo 52 richiamato al comma 1, con riferimento e nei limiti degli importi della indennità di direzione vigenti alla data della deliberazione della Giunta regionale di recepimento dell'accordo previsto all'articolo 4.

3. La disciplina medesima si applica anche nei confronti del personale dirigenziale in quiescenza alla data della deliberazione prevista all'articolo 4 ed ai superstiti aventi titolo.

4. L'integrazione del trattamento di quiescenza spetta, per la parte eccedente il trattamento pensionistico eventualmente corrisposto da parte dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), sull'indennità o quota della stessa prevista dal comma 2 dell'articolo 4.

Art. 6

(Misure transitorie)

1. Per l'anno 1993, al personale regionale destinatario degli accordi previsti dalla legge 21 febbraio 1991, n. 5 è corrisposta una somma forfettaria mensile pari a lire 20 mila per tredici mensilità.

2. Per l'anno 1993, non trovano applicazione le norme che comportano incrementi retributivi in conseguenza di automatismi stipendiali.

3. Per l'anno 1993, gli stanziamenti relativi ai fondi di incentivazione ed ai fondi per il miglioramento dell'efficienza dei servizi non potranno superare gli stanziamenti di bilancio stabiliti per il 1991.

4. Per l'anno 1993, le indennità di missione e di trasferimento, ivi compresi i rimborsi per spese sostenute, potranno subire variazioni, nei limiti del tasso programmato di inflazione.

Art. 7

(Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5)

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5 è sostituito dal seguente:

«2. La delegazione sindacale è composta da non più di tre rappresentanti per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale regionale. Sono considerate rappresentative a tali fini le organizzazioni sindacali aderenti ad una delle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale o alla confederazione di cui al terzo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, nonché quelle che abbiano un numero di iscritti non inferiore al 5 per cento delle deleghe complessivamente rilasciate all'Amministrazione per la ritenuta del contributo sindacale. Nei limiti suindicati, spetta ad ogni organizzazione un rappresentante in ragione di un numero di iscritti, risultante dalle deleghe, pari a detta percentuale o a frazione di essa superiore alla metà. A ciascuna organizzazione spetta comunque un rappresentante.»

Art. 8

(Atti del libro fondiario)

1. In applicazione dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, nella provincia di Bolzano i decreti tavolari sono stesi nella lingua usata dal richiedente in sede di istanza tavolare.

2. Al fine di perseguire l'obiettivo della uniformità nella trattazione delle pratiche tavolari in tutto il territorio regionale, le iscrizioni nel libro maestro, effettuate ai sensi dell'articolo 102 della legge generale sui libri fondiari, nel testo allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 e successive modificazioni, sono eseguite in base a schemi predisposti dalla Ripartizione cui è affidata la materia del libro fondiario. Tali iscrizioni, per quanto attiene gli uffici del libro fondiario siti nella provincia di Bolzano, sono eseguite contestualmente in doppio originale, in lingua italiana e tedesca, ai sensi dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.

3. È abrogato il comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5.

Art. 9

(Indennità tavolo)

1. L'indennità di cui all'articolo 14 della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5 è estesa agli aiutanti tavolari ed agli aiutanti tavolari superiori.

Art. 10

(Inquadramento di personale comandato)

1. Il personale di ruolo dipendente dalle Province autonome di Trento e Bolzano, dai Consigli delle medesime Province e della Regione o da altri enti pubblici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio presso la Regione in posizione di comando può, previo nulla-osta dell'Amministrazione di appartenenza, essere inquadrato, a domanda, nell'ambito dei posti disponibili della dotazione organica complessiva del ruolo unico del personale regionale.

2. L'inquadramento è disposto con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio per l'organizzazione ed il personale, nella qualifica funzionale corrispondente alla qualifica o livello retributivo ricoperti presso l'ente di provenienza, con riconoscimento dell'anzianità maturata presso lo stesso sia ai fini giuridici che economici. Al personale inquadrato nel ruolo unico regionale viene attribuito il trattamento economico previsto per la qualifica corrispondente del ruolo stesso, oltre alle eventuali indennità spettanti a norma di legge. Qualora detto trattamento, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, risulti inferiore a quello acquisito presso l'ente di provenienza, la differenza viene conservata a titolo di assegno personale, riassorbibile con i futuri miglioramenti economici di carattere generale.

3. Nell'ambito della qualifica funzionale di inquadramento, il personale è collocato nel profilo professionale corrispondente a quello di provenienza. Ove non esista corrispondenza di profilo, l'inquadramento è effettuato nel profilo corrispondente alle funzioni svolte presso la Regione.

4. Il riconoscimento giuridico ed economico del servizio prestato di cui al comma 2 è attribuito, ora per allora, al personale già in comando e transitato nei ruoli regionali in forza di disposizioni di legge regionale.

5. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 11

(Riammissione in servizio di personale femminile)

1. Il personale femminile collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20 e successive modificazioni può, a domanda, essere riammesso in servizio.

LEGGE REGIONALE
6 dicembre 1993, n. 22

2. La riammissione è deliberata dalla Giunta regionale previo parere del Consiglio per l'organizzazione e il personale.

3. È abrogato il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20.

Art. 12

(Norma finanziaria)

1. Per le finalità di cui agli articoli 2, 3 e 6, è previsto un onere di lire 400 milioni per l'esercizio 1993 e di lire 100 milioni decorrente dall'esercizio 1994.

2. Per l'attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5, nonché per garantire l'omogeneizzazione del trattamento economico del personale regionale, compreso quello dirigenziale, con il trattamento in atto dei dipendenti degli enti pubblici operanti nel territorio ai sensi dell'articolo 1 della medesima legge, è autorizzata, a carico degli esercizi 1991-1993, una spesa di lire 6 miliardi e di lire 2 miliardi e 400 milioni a decorrere dall'esercizio 1994; per il finanziamento di acconti sulla contrattazione relativa agli anni 1994-1995-1996 è, altresì, autorizzata la spesa di lire 1 miliardo e 200 milioni a decorrere dall'esercizio 1994.

3. Alla copertura dell'onere complessivo di lire 6 miliardi e 400 milioni, gravante sull'esercizio 1993, si provvede mediante riduzione di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo n. 670 della spesa per l'esercizio finanziario medesimo, mentre alla spesa di lire 3 miliardi e 700 milioni, a decorrere dal 1994, si provvede, per gli esercizi 1994 e 1995, mediante l'utilizzo delle disponibilità del corrispondente fondo globale iscritto per gli stessi esercizi al capitolo n. 670 del bilancio pluriennale 1993-1995.

4. Per gli esercizi successivi, si provvederà con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 7 e nei limiti previsti dall'articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10, recante norme in materia di bilancio e sulla contabilità generale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Bolzano, 6 dicembre 1993

*Il Vicepresidente sostituto
del Presidente*
A. PELLEGRINI

Visto:

*Il Commissario del Governo
per la Provincia di Trento*
Sottile

La presente legge è promulgata con la correzione dell'errore materiale segnalato in sede di visto governativo, e precisamente:

LEGGE REGIONALE
6 dicembre 1993, n. 22

All'art. 12 - comma 2 - le parole «a carico degli esercizi 1991-1993» sono sostituite con le parole «relativamente agli esercizi 1991-1993».

*Il Vicepresidente
sostituto del Presidente*
A. PELLEGRINI

N O T E

Nota all'articolo 1

La legge 23 ottobre 1992, n. 421 concerne «Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale».

Si riporta il testo dell'art. 2 - comma 2 della medesima legge 421/1992:

«Le disposizioni del presente articolo e dei decreti legislativi in esso previsti costituiscono principio fondamentale ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. I principi desumibili dalle disposizioni del presente articolo costituiscono altresì per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica».

Il D.Lgs 3 febbraio 1993, n. 29, concerne «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

Nota all'articolo 2 - comma 1

L'accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca è disciplinato dal D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e succ. mod. concernente «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego».

Sono requisiti per l'ammissione all'impiego presso la Regione Trentino-Alto Adige, ai sensi del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e succ. mod.:

1. cittadinanza italiana od equiparata
2. idoneità fisica all'impiego
3. godimento dei diritti civili.

Nota all'articolo 3 - comma 1

– Il comma 11 dell'articolo 24 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito dall'articolo 17 della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5, stabilisce:

«Art. 24
Nomina dei dirigenti

11. La nomina a dirigente può altresì essere conferita dalla Giunta regionale per chiamata, nel limite massimo del 10 per cento dei posti d'organico previsti per la corrispondente qualifica, anche a persone estranee all'Amministrazione, di riconosciuta esperienza e specifica capacità professionale, in possesso del diploma

LEGGE REGIONALE
6 dicembre 1993, n. 22

di laurea e dei requisiti generali prescritti per l'ammissione all'impiego presso la Regione, fatta eccezione per il limite massimo di età.»

– L'articolo 15 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, modificato dall'articolo 10 della legge regionale 25 luglio 1962, n. 13 e dall'articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3, stabilisce:

Art. 15

Nelle assunzioni di personale, si seguirà il criterio di adeguare la composizione numerica del personale medesimo alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti nella Regione. Tale proporzione sarà riferita alle singole carriere.

A tal fine i concorsi per l'ammissione alle qualifiche iniziali delle singole carriere, saranno banditi riservando ai singoli gruppi linguistici un proporzionato numero di posti, in modo da consentire di raggiungere gradualmente il rapporto di consistenza di cui al precedente comma.

Nell'assegnazione dei posti ai concorrenti, si prescindere dalla rigida osservanza della graduatoria di merito, fatta dalla commissione giudicatrice, purché i candidati dei rispettivi gruppi linguistici, ammessi ai concorsi, raggiungano il punteggio minimo previsto per ottenere l'idoneità.

I posti riservati ad uno dei gruppi linguistici, che restassero vacanti o per mancanza di concorrenti o perché i concorrenti non fossero stati dichiarati idonei, saranno coperti da aspiranti degli altri gruppi, che siano risultati idonei.

Per il D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 vedi nota all'articolo 2.

Si riporta il testo dell'articolo 3 - comma 1, nonché dell'articolo 4 - comma 3 dello stesso D.P.R.

Art. 3

L'accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca è affidata ad una o più commissioni nominate, d'intesa con la Provincia, con decreto del Commissario del Governo.

Art. 4

3. Le commissioni rilasciano attestati di conoscenza delle due lingue riferiti ai titoli di studio prescritti per l'accesso al pubblico impiego nelle varie qualifiche funzionali o categorie comunque denominate e cioè:

1. licenza di scuola elementare;
2. diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;
3. diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;
4. diploma di laurea.

– Il comma 3 bis dell'articolo 23 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, introdotto con l'articolo 22 della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5, dispone:

Art. 22

Preposizione alle Ripartizioni e strutture equiparate e nomina del Vice Segretario della Giunta regionale

«3. bis. Nel limite del venti per cento dei posti d'organico della carriera dirigenziale e con le modalità di cui al precedente comma, l'incarico di Vice Segretario della Giunta regionale o di preposizione ad una Ripartizione o struttura

LEGGE REGIONALE
6 dicembre 1993, n. 22

equiparata può altresì essere conferito a personale comandato da altre pubbliche amministrazioni, purché lo stesso rivesta, da almeno tre anni, presso l'ente di appartenenza una qualifica dirigenziale pari o assimilabile a quella prevista dalla vigente legislazione regionale per la preposizione alle strutture organizzative sopra menzionate e sia inoltre in possesso di diploma di laurea. A detto personale spetta l'indennità di direzione prevista rispettivamente per il Vice Segretario della Giunta regionale e per il dirigente di Ripartizione.»

Nota all'articolo 4 - comma 1

Per l'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 si rinvia alla nota all'articolo 1.

Gli articoli 4 e 5 della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5, dispongono:

Art. 4

Accordi sindacali e composizione delle delegazioni

1. Per gli accordi da stipulare ai sensi della presente legge, la delegazione della Regione è designata dalla Giunta regionale; della stessa fanno parte in ogni caso il Presidente della Giunta o un Assessore dallo stesso delegato, che la presiede.

2. La delegazione sindacale è composta da non più di tre rappresentanti per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale regionale. Sono considerate rappresentative a tali fini le organizzazioni sindacali che abbiano un numero di iscritti non inferiore al cinque per cento delle deleghe complessivamente rilasciate all'Amministrazione per la ritenuta del contributo sindacale. Nei limiti suindicati spetta ad ogni delegazione un rappresentante in ragione di un numero di iscritti, risultante dalle deleghe, pari a detta percentuale o a frazione di essa superiore alla metà.

3. Le delegazioni iniziano le trattative almeno sei mesi prima della scadenza dei precedenti accordi e formulano un'ipotesi di accordo entro tre mesi dall'inizio delle trattative medesime.

4. Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo, o che dichiarino di non partecipare alle trattative, possono trasmettere al Presidente della Giunta regionale ed ai componenti la delegazione della Regione le loro osservazioni.

5. La Giunta regionale, entro il termine di trenta giorni dalla formulazione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie come determinate nel successivo articolo 7, ne autorizza la sottoscrizione.

6. In caso di determinazione negativa della Giunta regionale, le parti devono formulare, entro il termine di sessanta giorni, una nuova ipotesi di accordo, sulla quale delibera nuovamente la Giunta regionale.

7. Entro il termine di sessanta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, con deliberazione della Giunta regionale, sono recepite ed emanate le norme risultanti dalla disciplina contenuta nell'accordo stesso. La deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

8. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 4, punto 8 dello Statuto speciale di autonomia, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell'articolo 2 della legge regionale 18 giugno 1987, n. 8, partecipano alla formazione degli accordi di cui al presente articolo anche le Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trento e Bolzano.

9. A tale scopo, la delegazione di parte pubblica della Regione di cui al comma 1 è integrata da due membri per ciascuna Camera di Commercio di Trento e di Bolzano, di cui in ogni caso il Presidente o un membro di Giunta dallo stesso delegato.

LEGGE REGIONALE
6 dicembre 1993, n. 22

10. La delegazione sindacale è integrata da un rappresentante per ogni organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa del personale della Camera di commercio di Trento e da un rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa del personale della Camera di Commercio di Bolzano. Sono considerate rappresentative a tali fini le organizzazioni sindacali che abbiano un numero di iscritti non inferiore al cinque per cento delle deleghe complessivamente rilasciate a ciascuna Amministrazione camerale per la ritenuta del contributo sindacale.

Art. 5

Contenuto degli accordi

1. Vengono dettate, con i procedimenti e gli accordi di cui all'articolo 3, norme dirette a disciplinare le procedure per la prevenzione ed il componimento dei conflitti di lavoro, ferme restando le norme sancite dalla legge 12 giugno 1990, n. 146 sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.

2. È fatto divieto di concedere trattamenti integrativi non previsti dagli accordi e comunque comportanti oneri aggiuntivi.

3. Le organizzazioni sindacali di cui al precedente articolo debbono aver adottato, come condizione per la partecipazione alle procedure ivi previste, codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero che, in ogni caso, prevedano l'obbligo di preavviso non inferiore a quindici giorni e modalità di svolgimento tali da garantire la continuità delle prestazioni indispensabili, in relazione all'essenzialità dei servizi, per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati. I codici di autoregolamentazione devono essere allegati agli accordi di cui all'articolo 3.

Nota all'articolo 5 - commi 1 e 2

– L'articolo 52 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito dall'articolo 36 della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5 e modificato dall'articolo 17 della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5, dispone:

Art. 52

Indennità di direzione

1. Ai dipendenti incaricati della funzione di Segretario della Giunta regionale, di Vicesegretario della Giunta regionale, di dirigente di Ripartizione, di dirigente della Ragioneria, di dirigente del Servizio studi e relazioni linguistiche, di direttore dell'Ufficio legislativo-legale, di Ispettore provinciale del Libro fondiario e del Catasto, nonché di direttore di un Ufficio spetta, in relazione alla particolare funzione ed in aggiunta al trattamento economico di qualifica, una speciale indennità di direzione nelle seguenti misure mensili lorde:

- a) Segretario della Giunta regionale: indennità di direzione pari al sessantacinque per cento della differenza tra lo stipendio iniziale spettante al dirigente superiore delle Amministrazioni dello Stato e lo stipendio iniziale al 31 dicembre 1985 dell'ottava qualifica funzionale;
- b) Vicesegretario della Giunta regionale: indennità di direzione pari al sessantatré per cento della differenza tra lo stipendio iniziale spettante al dirigente superiore delle Amministrazioni dello Stato e lo stipendio iniziale al 31 dicembre 1985 dell'ottava qualifica funzionale;
- c) Dirigente di Ripartizione, dirigente della Ragioneria, dirigente del Servizio studi e relazioni linguistiche e direttore dell'Ufficio legislativo-legale: indennità di direzione pari al sessanta per cento della differenza tra lo stipendio iniziale spettante al dirigente superiore delle Amministrazioni dello Stato e lo stipendio iniziale al 31 dicembre 1985 dell'ottava qualifica funzionale;

Omissis

LEGGE REGIONALE
6 dicembre 1993, n. 22

2. In nessun caso può essere percepita più di una indennità di direzione prevista dal presente articolo.

3. Le indennità di direzione suddette sono compatibili con altre indennità, assegni e trattamenti accessori corrisposti per compiti di istituto o ad altro titolo.

4. Le indennità di cui al presente articolo non sono attribuite durante i periodi di assenza dal servizio per i quali non è prevista la corresponsione del normale trattamento economico.

5. Al personale al quale viene attribuita l'indennità di cui al presente articolo la Regione corrisponderà, all'atto della cessazione dal servizio, una integrazione del trattamento di quiescenza spettante, da computarsi sulla base dell'aliquota di pensione maturata, pari al dieci per cento dell'ultima indennità percepita per ogni anno di servizio, e proporzionalmente per le frazioni temporali rapportate a mese, prestato con l'incarico di preposizione con funzioni direzionali, attribuito in applicazione della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 e successive modificazioni. L'integrazione suddetta sarà adeguata alle variazioni delle misure dell'indennità medesima.»

Nota all'articolo 6

La legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5, concerne «Norme per potenziare il servizio di traduzioni nell'amministrazione regionale, norme urgenti in materia di personale nonché norme sul personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano e norme per l'uso della lingua ladina per i dipendenti dei comuni ladini della Provincia di Bolzano».

L'articolo 8 della medesima legge regionale dispone:

1. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma della dirigenza regionale, resta disciplinato dalle vigenti disposizioni il trattamento giuridico ed economico del personale appartenente alla qualifica dirigenziale. Rimane altresì fermo quanto disposto dall'articolo 52 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito dall'articolo 36 della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5.

Nota all'articolo 7

Per il richiamo all'articolo 4 - comma 2 della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5, si rinvia alla nota all'articolo 4.

L'articolo 9 del D.P.R. 6 gennaio 1978, n. 58, concernente «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di previdenza e di assicurazioni sociali» dispone:

Art. 9

Nella provincia di Bolzano, alle associazioni sindacali costituite esclusivamente tra lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina, aderenti alla confederazione maggiormente rappresentativa fra quelle dei lavoratori stessi, sono estesi, in ordine alla costituzione di rappresentanze sindacali aziendali e comunque in ordine all'esercizio di tutte le attività sindacali, comprese quelle di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni, i diritti riconosciuti da norme di legge alle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Alle associazioni e alla confederazione di cui al primo comma è altresì esteso il diritto alla rappresentanza negli organi collegiali della pubblica amministrazione e degli enti costituiti per la tutela dei loro interessi, nell'ambito provinciale o aventi competenza regionale.

La maggiore rappresentatività della confederazione di cui al primo comma è accertata dal Consiglio provinciale. Il relativo provvedimento è impugnabile dinanzi alla sezione autonoma di Bolzano del Tribunale amministrativo regionale.

LEGGE REGIONALE
6 dicembre 1993, n. 22

Nota all'articolo 8 - comma 1

L'articolo 13 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, concernente «Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari», dispone:

Art. 13

Gli uffici e gli organi giudiziari indicati nell'art. 1 devono servirsi, nei rapporti con i cittadini della provincia di Bolzano e negli atti cui gli stessi sono interessati, della lingua usata dal richiedente, salvo quanto disposto negli articoli seguenti.

Nota all'articolo 8 - comma 2

L'articolo 102 della legge generale sui Libri fondiari, allegata al R.D. 28 marzo 1929, n. 499 e succ. mod., dispone:

Art. 102

Le iscrizioni nel libro fondiario non possono aver luogo che in seguito al decreto del giudice tavolare e secondo il suo contenuto.

Qualora per qualsiasi causa l'iscrizione non possa essere eseguita secondo il preciso tenore del decreto, per la rettificazione di questo occorre un nuovo decreto.

L'articolo 29 del D.P.R. 574/1988 sopraccitato dispone:

Art. 29

Nella provincia di Bolzano gli atti dello stato civile e le iscrizioni eseguite negli uffici tavolari e catastali sono contestualmente formati, in doppio originale, in lingua italiana e tedesca.

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 4, gli estratti di cui all'art. 184 dell'ordinamento dello stato civile ed i certificati relativi sono rilasciati nella lingua richiesta.

Nota all'articolo 8 - comma 3

L'articolo 14 - comma 3 della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5, dispone:

3. In applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 e dell'articolo 5 della legge regionale 11 gennaio 1980, n. 1, la predisposizione dei decreti tavolari da parte dei conservatori del Libro fondiario è effettuata contestualmente in doppio originale in lingua italiana e tedesca.

Nota all'articolo 9

L'articolo 14 - comma 2 della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5, dispone:

2. In relazione all'applicazione della disposizione del comma 1, è istituita una specifica indennità non cumulabile con il premio incentivante di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344. Gli importi e le modalità di erogazione sono determinati con i procedimenti e gli accordi di cui ai precedenti articoli 3 e 4.

LEGGE REGIONALE
6 dicembre 1993, n. 22

Nota all'articolo 11

L'articolo 15 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20, modificato dall'articolo 3 della legge regionale 29 agosto 1976, n. 8, ai commi 1 e 2, dispone:

1. Il personale femminile avente il coniuge o prole a carico, con non meno di quindici anni di servizio utile ai fini della liquidazione della pensione da parte della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, è - a domanda - collocato in aspettativa per il periodo di tempo necessario al compimento degli anni di servizio utili per il conseguimento del diritto al trattamento di quiescenza in forma di pensione, secondo gli ordinamenti della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali. Trascorso tale periodo, il personale predetto viene collocato a riposo con effetto dal giorno immediatamente successivo.

2. Dalla data del collocamento in aspettativa il personale stesso è posto in soprannumero. Esso non può cessare dalla posizione di aspettativa, nella quale è stato collocato in applicazione del precedente comma, fino al collocamento a riposo.

L'articolo è stato successivamente integrato con l'art. 50 della L.R. 9 novembre 1983, n. 15.